



Provincia di Ravenna

Piazza Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 24

del 19/02/2026

Classificazione: 06-11-11 2026/1

Oggetto: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E L'ASSOCIAZIONE "AMICI DEGLI ANIMALI ODV" DI RAVENNA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA CARCASSE DI ANIMALI SELVATICI SU SUOLO PUBBLICO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA - PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2028. APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto (omissis)"

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" stabilisce che alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e protezione della fauna; in particolare l'art. 4 comma 6 prevede l'emanazione da parte delle Regioni di norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà. Oltre alla funzione di protezione della fauna, generalmente intesa, la Provincia provvede alla attività di recupero dei capi di fauna selvatica, feriti in azione di caccia o per altre cause diverse dal prelievo venatorio, nonché al recupero e smaltimento della fauna morta;

VISTA la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm. avente ad oggetto "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" che:

- all'art. 26, comma 6 bis dispone che *"La Regione emana specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché al funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici. Tali direttive disciplinano inoltre le modalità di consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonché di carcasse di ungulati ancora dotate di palchi o corna, o di soli palchi o corna"*;

- all'art. 62, comma 1 lett. g), dispone l'emanazione da parte della Regione di specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché altre modalità di cui all'art. 26, comma 6 bis;

VISTA la Legge regionale 30 luglio 2015, n.13 avente ad oggetto “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii, che all’art.40 stabilisce che:

“1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell’attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi e le attività collegate all’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica che restano confermati alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna”;

VISTA la Legge regionale 6 novembre 2019, n.23 avente ad oggetto “Misure urgenti per la definizione di interventi da avviare nell’esercizio finanziario 2019” che all’art.10 stabilisce che:

“1. Dopo il comma 6 quinquies dell’art.26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n.8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e l’esercizio dell’attività venatoria) è aggiunto il seguente: 6 sexies. La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono il coordinamento dell’attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell’ambito del territorio di competenza, fatta salva l’applicazione della specifica normativa in materia sanitaria”.

2. I criteri di riparto delle risorse trasferite annualmente per le finalità di cui all’ articolo 26, comma 6 sexies, della legge regionale n. 8 del 1994 sono definiti nell’ambito delle convenzioni di cui all’ articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 21 (Misure urgenti per la definizione di procedimenti riguardanti l’esercizio finanziario 2016.”;

DATO ATTO:

- che con D.G.R. n. 2221 del 22/12/2025 la Regione Emilia – Romagna ha approvato lo schema di “Convenzione fra la Regione Emilia – Romagna, La Città Metropolitana e le Province per l’esercizio delle funzioni regionali conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 per il triennio 2026/2028”, per la gestione dei rapporti tra gli enti a seguito del conferimento di funzioni illustrate in premessa al fine di consolidare nel triennio 2026/2028 il processo di riordino territoriale, prevedendo inoltre che la convenzione abbia efficacia giuridica dalla data di sottoscrizione della stessa e termine il 31/12/2028;
- - che il suddetto schema di “Convenzione fra la Regione Emilia – Romagna, La Città Metropolitana e le Province per l’esercizio delle funzioni regionali conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 per il triennio 2026/2028” prevede, all’art. 4 – punto 3, il finanziamento regionale, da ripartire proporzionalmente tra le Province e la Città Metropolitana sulla base della superficie agro-silvo-pastorale, per lo svolgimento dell’attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell’ambito del territorio di competenza, fatta salva l’applicazione della specifica normativa in materia sanitaria, così come stabilito dall’art. 40 della L.R. 13/2015 come modificata e integrata dall’art. 9 della L.R. n. 23/2019;
- che la medesima Convenzione prevede, all’art. 16, che “Gli effetti giuridici della convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione e scadono il 31/12/2028” e che “La convenzione produce effetti sotto il profilo economico e finanziario sugli esercizi finanziari 2026, 2027,2028”

DATO ATTO che con Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 158 del 30/12/2025:

- è stato approvato lo "Schema di Convenzione fra la Regione Emilia - Romagna e la Provincia di Ravenna per l'esercizio delle funzioni regionali conferite ai sensi della L.R. 13/2015 per il triennio 2026–2028", con effetti giuridici dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2028;
- si è autorizzato il Dirigente del Settore Programmazione economico finanziaria, risorse umane, reti e sistemi informativi alla sottoscrizione della convenzione medesima;
- si è stabilito di rinviare a successivo atto del Dirigente del Settore Programmazione economico finanziaria, risorse umane, reti e sistemi informativi l'accertamento della somma dovuta alla Provincia da parte della Regione Emilia-Romagna a seguito di quanto disposto dalla convenzione i cui trattasi;

DATO ATTO, quindi, che la Provincia deve assolvere all'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza;

DATO ATTO altresì:

- che tra la Provincia di Ravenna e l'Associazione "Amici degli Animali ODV" di Ravenna è stata più recentemente sottoscritta una convenzione, con durata dal 01/01/2025 al 31/12/2025, per il servizio di raccolta carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio della Provincia (rep. N. 5319 del 06/03/2025 – p.g. n. 7205 del 06/03/2025);
- che l'associazione "Amici degli animali ODV", con nota acquisita agli atti dell'Ente al p.g. n. 3630 in data 09/02/2026 ha manifestato la propria disponibilità a continuare la collaborazione con la Provincia di Ravenna, per il triennio 2026-2027-2028, nell'attività di cui trattasi per far fronte alla problematica relativa al recupero delle carcasse degli animali;

RILEVATA la necessità di dare continuità, dopo la naturale scadenza della convenzione di cui sopra, al servizio di recupero tempestivo, trasporto e smaltimento delle carcasse di animali selvatici rinvenute su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza, servizio da considerare essenziale sia sotto il profilo della sicurezza della circolazione stradale che della salute pubblica e che tale continuità possa essere garantita mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione con l'Associazione Amici degli Animali ODV che prosegua nella regolazione dei rapporti tra i due soggetti firmatari e regoli le condizioni di svolgimento del servizio di cui trattasi nel periodo considerato;

RILEVATO che al finanziamento del servizio previsto in Convenzione si provvederà interamente con quota parte del contributo regionale annualmente trasferito alla Provincia di Ravenna ai sensi della "Convenzione fra la Regione Emilia - Romagna e la Provincia di Ravenna per l'esercizio delle funzioni regionali conferite ai sensi della L.R. 13/2015 per il triennio 2026–2028", da corrispondere in relazione ai servizi resi;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla approvazione del testo di una nuova convenzione con l'Associazione Amici degli Animali ODV al fine dell'espletamento del servizio di cui trattasi, prevedendo per la stessa un periodo di validità dal 01/01/2026 al 31/12/2028;

VISTO lo schema di convenzione tra questa Provincia e l'Associazione "Amici degli Animali ODV" per il servizio di raccolta carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del

territorio di competenza per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2028, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO:

- La DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 50 DEL 19/12/2025 “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026-2028 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 170, COMMA 1, E ART. 174 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 - NOTA DI AGGIORNAMENTO – APPROVAZIONE” E S.M.I.;
- La DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 51 DEL 19/12/2025 “BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2026-2028 AI SENSI DELL'ART. 174, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE”
- L'ATTO DEL PRESIDENTE n. 157 del 30/12/2025 ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028 - ESERCIZIO 2026 – APPROVAZIONE”.

ACQUISITI tutti gli elementi necessari ai fini istruttori dalla Dott.ssa Lorenza Mazzotti, individuata quale responsabile del procedimento in base a quanto stabilito nell'obiettivo generale di primo livello 634101 “Attività di Polizia sul territorio (ambientale, stradale, e in altre materie)” del PEG 2026/2028 – Esercizio 2026, approvato con il sopra richiamato Atto del Presidente n. 157 del 30/12/2025;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 concernente: “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi Informativi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO che in merito al presente atto sussistono gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

D I S P O N E

Per quanto esposto in premessa

1. DI APPROVARE il nuovo schema di Convenzione tra la Provincia di Ravenna e l'Associazione Volontariato “Amici degli Animali ODV” per il servizio di raccolta carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza, con validità dal 01/01/2026 al 31/12/2028 (allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale), nell'ambito delle attività previste e delle risorse economiche regionali stanziare ai sensi della “Convenzione fra la Regione Emilia - Romagna e la Provincia di Ravenna per l'esercizio delle funzioni regionali conferite ai sensi della L.R. 13/2015 per il triennio 2026–2028”, richiamata nelle premesse e avente durata fino al 31/12/2028;

2. DI FARE FRONTE al finanziamento del servizio previsto in Convenzione, in relazione al periodo di validità della stessa, interamente con quota parte del contributo regionale annualmente trasferito alla Provincia di Ravenna ai sensi della Convenzione sottoscritta con la Regione Emilia-Romagna, da corrispondere in relazione ai servizi resi;

3. DI DARE ATTO che le risorse economiche derivanti dal contributo regionale di cui trattasi per il triennio 2026 – 2027 - 2028, sulla base di quanto previsto dalla “Convenzione fra la Regione Emilia - Romagna e la Provincia di Ravenna per l’esercizio delle funzioni regionali conferite ai sensi della L.R. 13/2015 per il triennio 2026–2028” in premessa richiamata, risultano iscritte in bilancio per un importo pari a € 24.461,99 per ciascuna delle annualità 2026 – 2027 – 2028, con previsione di entrata al cap. 234500000 (“Delega per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi – spese per smaltimento carcasse di animali”) e previsione di spesa al cap. 134030800 (“Spese per smaltimento carcasse di animali”);

4. DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi Informativi la sottoscrizione della Convenzione allegata, con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendano necessarie in sede di sottoscrizione della Convenzione stessa;

5. DI DEMANDARE altresì al Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi Informativi l’adozione dei necessari atti di accertamento e impegno delle risorse finanziarie necessarie a far fronte agli adempimenti derivanti dalla convenzione durante il termine di vigenza della stessa

6. CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna

DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024.

D I C H I A R A

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di garantire la continuità alla erogazione del servizio di raccolta carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell’ambito del territorio di competenza e addivenire quanto prima al perfezionamento della convenzione in oggetto.

LA PRESIDENTE

Valentina Palli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e
ss.mm.ii.)

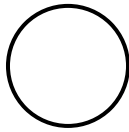
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____